

TI_GERICHTE 36.2002.22 vom 17. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.22

FR: TI_GERICHTE 36.2002.22 du 17 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE 36.2002.22 del 17 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 43

cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994). All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il periodo fiscale in corso: · per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD); · per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994). b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT). La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994). La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si scosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278). Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti: a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi; b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione; c) devoluzione per causa di morte (artt. 45 LIFD, 55 LT 1994). Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994). Nel caso concreto quindi l'autorità di tassazione non ha proceduto, non rilevandone gli estremi, ad eseguire una tassazione intermedia, d'altra parte l'assicurata non invoca in fatto neppure i motivi che avrebbero dettato tale necessità procedurale. _____ non può chiedere che sia considerata una tassazione ordinaria per un periodo fiscale diverso da quello fissato dal Consiglio di Stato siccome a lei più favorevole. Come evidenziato in precedenza non sono neppure dati in

concreto gli estremi per una determinazione autonoma del reddito da parte dell'Ufficio dell'assicurazione malattia, tale da essere poi convertito secondo le apposite tabelle il cui uso è obbligatorio. Il riferimento voluto dal Consiglio di Stato alla tassazione 1999 – 2000 appare, nel caso concreto, penalizzante per la ricorrente ma al giudice delle assicurazioni sociali non è consentito fare riferimento ad altro dato fiscale, diverso da quello contenuto nel decreto esecutivo citato. La decisione dell'Ufficio dell'assicurazione malattia è quindi corretta e va protetta in questa sede. Il ricorso è da respingere. La reiezione del gravame non comporta carico di tasse e spese alla ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.